



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/01/2022** (punto N 2)

Delibera

N 2

del 10/01/2022

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Simone TARDUCCI

*Direttore* Roberto SCALACCI

*Oggetto:*

l.r. 3/94 - utilizzo della braccata negli interventi di controllo faunistico sulla specie cinghiale

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Alessandra NARDINI

*Assenti*

Monia MONNI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Prescrizioni operative per l'utilizzo della Braccata negli interventi di controllo sul cinghiale

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Allegati n. 1*

A *Prescrizioni operative per l'utilizzo della Braccata negli interventi di controllo sul cinghiale*

*76709c501c019d79a9878bf3b460a9e70556b7919b104d1850934989b6564609*

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto l'articolo 7 bis della citata legge regionale 3/94 che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Ricordato che ai sensi dell'art. 37 comma 3 della l.r. 3/94 i piani di abbattimento sono attuati sotto il coordinamento della polizia provinciale;

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale eserciti le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali;

Vista la l.r. n. 70 del 25 novembre 2019 ed in particolare gli articoli 1 e 2 nei quali vengono definite le funzioni delle polizie provinciali e della polizia della città metropolitana di Firenze, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni di controllo della fauna selvatica;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994) e le successive modifiche e integrazioni;

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie cinghiale, nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994 allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale, in special modo nei confronti dell'agricoltura, delle altre specie selvatiche e dell'ambiente;

Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto il documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019)

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 27 aprile 2016 che ha approvato il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale nella Regione Toscana per il periodo 2016-2018, e le successive modifiche ed integrazioni alla citata delibera;

Vista la Delibera della Giunta n. 71 del 21 gennaio 2019 che ha approvato il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale nella Regione Toscana per il periodo 2019-2021, e le successive modifiche ed integrazioni alla citata delibera;

Considerati gli esiti degli interventi di controllo sulla specie cinghiale effettuati nel periodo 2016-2021 contenuti nella Relazione tecnica prodotta dalla competente struttura della Giunta regionale;

Vista la proposta di piano di controllo della specie cinghiale in Toscana per il periodo 2022-2024 contenente i metodi ecologici, le condizioni preliminari, le aree di intervento, le modalità e i tempi del prelievo, per l'attuazione degli interventi di controllo sulla specie, nonché la Relazione tecnica di rendicontazione sugli esiti del controllo della specie negli anni precedenti, il tutto inviato ad ISPRA con nota dell'11 novembre 2021 di cui prot. 0439068, ai fini di ottenere il parere previsto dalla legge;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta proposta contenuto nella nota di cui prot. 65175 del 9.12.2021;

Considerato che le motivazioni del parere in merito all'utilizzo della braccata riguardano l'impatto di tale metodologia di prelievo, ritenuta da ISPRA poco selettiva;

Considerato che le motivazioni del suddetto parere non hanno riguardato i metodi ecologici proposti e la valutazione della loro efficacia, indicati agli specifici punti del piano di controllo e sui quali ISPRA ha competenza secondo quanto specificatamente previsto ai commi 2, 2bis e 3 dell'art. 37 della l.r. 3/94 e all'art. 19 della L. 157/92;

Considerato che il suddetto parere pone argomentazioni diverse, rispetto a quelle previste dalla legge in merito ai seguenti argomenti:

1) *“il piano non riporta gli obiettivi che si intendono conseguire con il programma di attività previste ma indica una generica necessità di contenere i danni all'agricoltura e agli incidenti stradali. Stante il contesto, si ritiene necessario che codesta Regione si doti di obiettivi chiari e quantificati in modo da valutare l'efficacia degli interventi realizzati” ... “Al riguardo si suggerisce di individuare per ogni fascia di vocazionalità, gli obiettivi misurabili che si intendono raggiungere ... tali obiettivi possono essere rappresentati per esempio da:*

- *soglia massima di esborsi sostenibili per danni all'agricoltura o incidenti stradali (p.e. 5, 10, ... 20 euro per ettaro di superficie coltivata e 10.000 euro l'anno di incidenti)”*;
- *il numero massimo di eventi accettabili (p.e. non più di 300 eventi di danni o 10 incidenti stradali);*
- *“il livello di riduzione del danno che si intende conseguire” in percentuale;*

2) Il piano non riporta per le aree a divieto di caccia di cui all'art. 10 c. 8 della 157/92 gli obiettivi che si vogliono raggiungere in tali siti, quali:

- *la % di incremento della popolazione della specie a rischio di conservazione/di danneggiamento da parte dei cinghiali presenti nel sito;*
- *la % di incremento della superficie occupata;*
- *il numero minimo di animali da catturare annualmente nelle ZRC.”*

3) La definizione degli obiettivi consentirebbe *“di rimodulare in maniera adattativa, in funzione dell'effettivo successo” ... “delle modalità di intervento utilizzate e di proseguire le attività dando la priorità a quelle realmente più efficienti” .*

4) Gli interventi di allontanamento dei cinghiali tramite lo “scaccio” con i cani da seguita sono inefficaci.

5) Parere sfavorevole per gli interventi in braccata perché:

- *non sono selettivi in quanto “la fuga scomposta degli animali impedisce un tiro preciso e il riconoscimento del capo da abbattere”*
- *la tecnica ha un'efficienza minore rispetto ai colpi esplosivi e favorisce scarsa sicurezza;*
- *modifica la struttura sociale e genetica delle popolazioni;*
- *modifica il comportamento riproduttivo e favorisce la produttività delle femmine;*
- *provoca una maggiore mobilità dei cinghiali verso aree meno disturbate... aumentando in tali contesti il rischio di danni, di incidenti stradali;*
- *aumenta “il rischio di diffusione di malattie”;*
- *“il ricorso a tale pratica andrebbe strettamente limitato ai mesi di caccia ordinari come suggerito nel documento “Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione” ; “la limitazione all'uso di battute e braccate è richiamata anche nel Piano di Sorveglianza e prevenzione della peste suina africana 2021, elaborato dal Ministero della Salute”;*

- la braccata rappresenta una forma di disturbo ambientale soprattutto per le specie non target, specialmente se condotta con cani non in possesso di specifiche abilitazioni;
- la richiesta di utilizzo della braccata per il controllo faunistico appare configurarsi come “*mera estensione temporale dell’attività venatoria*” e come volontà di “*un suo ampliamento a Oasi e Istituti ove vige il divieto di abbattimento e cattura fini venatori, svincolando la caccia al cinghiale dai precisi limiti imposti dal legislatore statale*” nella 157/92;
- negli anni di limitazione/esclusione dell’uso della braccata i danni sono risultati molto contenuti;
- la braccata non si è mostrata risolutiva dei danni o incidenti occorsi in istituti posti in divieto di caccia.

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1425 del 27.12.2021 che ha approvato il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2022/2024;

Considerato che nella suddetta Delibera si rimanda a successivi atti l’approvazione di eventuali adeguamenti operativi, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di adeguato controllo della specie nel territorio regionale.

Considerato che nella suddetta delibera sono stati esplicitati i motivi di scostamento dal parere ISPRA ed, in particolare, i seguenti:

Relativamente al punto 1).

Il Piano di Controllo è finalizzato alla applicazione di interventi di prelievo (con le procedure preliminari previste dalla legge). Gli interventi hanno carattere di urgenza e necessità. Le attività indicate nel piano proposto sono “*finalizzate alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati alle coltivazioni agricole e, in sub-ordine, ai danni causati all’ambiente, alle coltivazioni forestali ed alle altre specie, nei casi in cui non sia possibile intervenire attraverso il normale prelievo venatorio*”. Con tali presupposti non può essere condivisibile e praticabile prevedere a priori l’obiettivo di una soglia di danno “accettabile”, sia perché tale riferimento non è previsto dalla normativa, sia perché l’applicazione di tale condizione risulterebbe incongrua con le possibilità operative. Relativamente all’obiettivo degli interventi di prevenzione (recinzioni ed altri metodi ecologici, indicati nel par. 3 e par. 12 del Piano), si sottolinea che nel Piano la sussistenza dei metodi ecologici è condizione inderogabile per eseguire qualsiasi intervento e che l’esecuzione dell’intervento non può essere valutata sulla base dei sistemi di prevenzione impiegati nell’area (vocata o non vocata) in cui ricade la richiesta. Anche l’applicazione “diffusa” di tali protezioni e la sua valutazione economica, non è prevista dalla norma. A maggior ragione non può essere prevista a priori una soglia di incidenti stradali sotto la quale la Regione possa giustificare il non intervento, né stabilendo un numero di sinistri tollerabile, né una soglia economica massima tollerabile di danni a cose o persone prodotta nei sinistri.

In sostanza gli interventi di controllo rappresentano attività urgenti, localizzate e straordinarie rispetto ad una visione più estesa della gestione del cinghiale. Solo per un piano di gestione faunistico-venatoria della specie (PFVR o Piano di prelievo venatorio) potrebbero essere valutate e definite in fase programmatoria, soglie massime di danno sopportabile per unità di gestione per area (p. e. ATC o istituti o aziende) o per unità di tempo. Non nel caso del “controllo” di cui all’art. 37 della l.r. 3/94. Le asserzioni del parere si leggono invece come indicazioni a far partire gli interventi di controllo dopo l’avvenuto superamento di soglie di danno per unità di superficie. Tale impostazione oltre che non prevista dalla norma e non praticabile nella realtà (come e a che scala territoriale si misurano i superamenti delle soglie di danno così proposte), porrebbe la Regione in una situazione di iniziale immobilismo, difficilmente accettabile da parte dei soggetti che richiedono gli interventi e assolutamente non giustificabile per gli incidenti stradali. Per quest’ultima fattispecie si evidenziano le possibili conseguenze per la Regione in sede di giudizio dell’eventuale adeguamento all’impostazione indicata da ISPRA.

Relativamente al carattere, invece, di eccezionalità del controllo delle popolazioni, si evidenzia quanto riportato negli stessi documenti ISPRA (Linee guida per la gestione del cinghiale nelle arre

protette, 2010: cap. 5 pg. 57) e per esempio nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, pag. 153:

*“Il controllo si configura dunque come un intervento con requisiti di straordinarietà e di urgenza che lo rendono inadatto ad essere inserito fra gli strumenti contemplati nella pianificazione faunistico-venatoria ordinaria.*

*Conseguentemente, nel territorio cacciabile, il mancato completamento dei piani di prelievo venatorio approvati non può essere considerato una valida motivazione per il ricorso al controllo numerico”.*

La Regione Toscana, come dimostrato ampiamente nella Relazione Tecnica allegata alla richiesta di parere, ha ampiamente basato la gestione faunistico-venatoria sulla possibilità di sopperire attraverso la caccia al contenimento delle popolazioni di cinghiale utilizzando (per prima in Italia) la caccia di selezione in modo massivo in tutto l'arco annuale nelle aree non vocate da oltre 5 anni e aprendo, da oltre un anno, tale pratica anche in alcune nelle aree vocate.

#### Riguardo al punto 2).

Il controllo faunistico ha, come insita definizione, la possibilità di agire anche nelle aree a divieto di caccia. Per esse la partenza degli interventi è connessa alla presenza di danni e al pericolo che essi aumentino nei tempi successivi alla loro denuncia. Gli interventi ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94 sono in tali istituti l'unica forma di prelievo consentita. In tali aree, come peraltro indicato in altra parte del parere, si possono avere in taluni periodi dell'anno alte concentrazioni di cinghiali che provengono dalle limitrofe aree cacciabili. Pertanto, in esse i prelievi rappresentano un obbligo gestionale, sia per attuare anche in tali aree gli obiettivi generali di gestione della specie indicati dalla legge regionale (per tutti art. 28 bis della l.r. 3/94: densità massima nelle aree vocate pari a 2,5 capi/kmq; densità massima per le aree non vocate pari a zero capi/kmq), sia per i danni che il cinghiale riesce a procurare alle altre specie faunistiche e agli habitat. Ciò è in linea con quanto indicato da ISPRA nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, pag. 153: *“Esistono peraltro diverse situazioni (soprattutto nelle aree protette dove l'attività venatoria è sempre preclusa) in cui, qualora il controllo numerico diretto si dimostri la strategia con il miglior rapporto costi/benefici, le azioni possono acquisire un carattere routinario e non di straordinarietà. In questi casi sarebbe opportuno attuare una pianificazione faunistico-ambientale con respiro temporale adeguato e basata su approcci ben definiti ed i cui risultati siano oggettivamente verificabili”.* Pertanto subordinare l'esecuzione degli interventi di controllo e il parere favorevole al Piano di controllo sul cinghiale proposto, alla verifica del numero di fagiani/lepri presenti nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, al loro irraggiamento nel territorio e al numero di capi catturati appare non congruo, non applicabile e non previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

#### Relativamente al punto 3).

Gli obiettivi della Regione dichiarati nel Piano di controllo sono quelli espressamente indicati:

*“prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati alle coltivazioni agricole e, in sub-ordine, ai danni causati all'ambiente, alle coltivazioni forestali ed alle altre specie, nei casi in cui non sia possibile intervenire attraverso il normale prelievo venatorio”.*

Allo stesso tempo nella norma regionale (art. 28 bis della l.r. 3/94, già citato), sono indicati gli obiettivi generali da raggiungere in termini di densità massima in funzione della vocazionalità del territorio.

Gli indicatori di risultato sono chiaramente evidenziati nel Piano proposto:

- *entità dei danni annuali da ungulati periziati/liquidati per colture agricole (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti);*
- *rapporto tra entità economica dei danni liquidati annualmente per ciascuna specie di ungulato e numero di capi abbattuti, (scostamento percentuale rispetto alle annate precedenti).*

Parimenti sono indicati gli elementi da analizzare in sede di rendicontazione:

- *i danni liquidati, con ripartizione per tipologia e anno;*
- *il numero di soggetti prelevati in controllo ed in caccia e le loro caratteristiche;*
- *la ripartizione del prelievo per ciascuna categoria di Unità di Gestione.*

Si evidenzia come su tali parametri, comunicati ad ISPRA nella relazione tecnica per il periodo 2019-2021, a suo tempo non furono sollevate obiezioni dall'Istituto.

Il fatto di subordinare il parere favorevole alla definizione di nuovi e diversi obiettivi per verificare in corso d'opera la efficacia delle diverse metodologie di controllo, al fine di sospendere quelle meno efficaci, non appare congruo rispetto alle finalità del piano.

#### Relativamente al punto 4)

La Regione non ha inserito "lo scaccio" nel piano di controllo proposto, né tra i metodi di intervento, né tra quelli di prevenzione. Il richiamo di ISPRA su questo tema appare perciò fuori luogo e immotivato.

Relativamente alle motivazioni sanitarie che ISPRA adduce nel parere, si rileva che le valutazioni del rischio sanitario nell'ambito toscano sono di competenza dell'Autorità Sanitaria Competente Regionale, che ha già fatto le sue valutazioni in tal senso individuando con obiettivo prioritario, nell'ambito della strategia di prevenzione della PSA, la riduzione delle popolazioni di cinghiale su tutto il territorio regionale. Deve essere sottolineato che ad oggi, con l'eccezione della Sardegna, vige in Italia per la PSA un livello di allerta minimo. Questo livello si associa ad uno status di "silenzio epidemiologico" in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato di introduzione del virus. Le attività di sorveglianza possono essere svolte applicando le misure minime di biosicurezza. In assenza di una circolazione virale della PSA e quindi di un innalzamento del livello di allerta, è necessario ridurre quanto prima le consistenze di tale suide selvatico con tutte le tecniche di prelievo utilizzabili. Questo principio è formalmente previsto (Alleg. A lett. c) dall'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto il documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019). Si evidenzia che l'Accordo S-R risulta essere preminente, dal punto di vista giuridico, rispetto al Piano Nazionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della PSA [ vedi divieto di movimentazione della specie cinghiale su tutto il territorio nazionale previsto dai piani 2020 e 2021 e invece consentito con le prescrizioni previste dall' Accordo così come confermato dalla Nota DGSAF 19068 del 28/08/2020- Ministero della Salute-: "Registrazione in BDN degli Istituti faunistici ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni n. 125 del 25 luglio 2019"];

Ritenuto necessario, alla luce del sopra citato parere ISPRA, includere tra i metodi di controllo anche quello della "braccata", inserito nel Piano di controllo proposto a tale istituto con la citata nota 11 novembre 2021 di cui prot. 0439068, finalizzandone l'applicazione agli specifici casi previsti per tale fattispecie, considerando che tale metodo risulta necessario al pieno raggiungimento degli obiettivi di controllo del cinghiale sopra esposti;

Considerato che lo scostamento per la braccata dal sopra citato parere ISPRA (per la parte sopra riportata al punto 5), trova in particolare le seguenti motivazioni:

- a) il cinghiale rappresenta, per quantità e diffusione, il principale predatore delle specie selvatiche che vivono e si riproducono a terra, ricercando ed alimentandosi di uova e piccoli nati;
- b) l'impatto rappresentato dalla presenza continua durante l'anno di gruppi di cinghiali per le specie suddette, in termini sia di predazione che di disturbo, risulta essere assai più significativo di quello derivato dalla braccata, sia perché tali interventi sono limitati nel tempo (una-tre ore in media, per uno/due braccate all'anno per area di intervento) sia perché sono gli interventi sono limitati ogni volta ad aree circoscritte di poche decine di ettari;
- c) relativamente alla critica relativa alla non selettività dei cani negli interventi in braccata, il parere ISPRA contraddice quanto affermato nei precedenti pareri rilasciati alla Regione, affermando la mancanza di titoli abilitativi ENCI. Va sottolineato a riguardo che la Regione Toscana, a partire dal 2016 approvando uno specifico protocollo di intesa con l'Ente Nazionale per la Cinofilia (E.N.C.I.),

ha promosso la certificazione dei cani da seguita selettivi, con prove abilitative finalizzate a dare tale riconoscimento ad ausiliari che scovassero e inseguissero il solo cinghiale;

d) sempre relativamente alla selettività, tutto il personale che partecipa agli interventi in braccata, ai sensi dei piani e delle norme vigenti è specificatamente abilitato con appositi corsi ad eseguire tali operazioni e pertanto idoneo e obbligato ad agire sia nelle fasi iniziali, sia nello sparo con criteri assolutamente selettivi;

e) relativamente ai tempi di prelievo in braccata, si evidenzia che essi sono condotti per la quasi totalità nei medesimi periodi in cui tale metodo è utilizzato, legalmente, nella attività venatoria; tali periodi non si sovrappongono con l'attività riproduttiva o con quelli in cui sono presenti piccoli di altre specie, eventualmente disturbate dall'utilizzo dei cani;

f) rispetto alla normale pratica venatoria, per la braccata condotta in attività di controllo sono posti limiti al numero massimo dei cani utilizzabili ed alle persone impiegate, allo scopo di limitare il possibile disturbo alle altre specie,;

g) per la realizzazione effettiva delle finalità degli interventi di controllo sul cinghiale (rimozione dei soggetti che causano o possono causare un danno) e rispetto alle altre metodologie di controllo del cinghiale previste dal Piano 2022-2024, la braccata in taluni territori non rappresenta una opzione, ma un obbligo; tale tecnica è difatti l'unica in grado di portare risultati definitivi e in tempi rapidi, sia nelle aree agricole caratterizzate da colture alte e dense (p.e. mais) sia nelle zone nelle quali i cinghiali si rifugiano nelle limitrofe aree boscate e cespugliate, ove il tiro selettivo all'aspetto o la girata, o la cattura mostrano tutti i loro limiti di efficacia e efficienza;

h) contrariamente a quanto riportato nel parere ISPRA circa la non efficacia ed efficienza della braccata nel diminuire il numero dei cinghiali, preme evidenziare come in Toscana i dati raccolti dal 2015 al 2020, mostrino che rispetto ai complessivi 467.258 cinghiali abbattuti, 355.613 (76,11 %) sono stati abbattuti in braccata, nonostante il blocco imposto a tale metodologia negli interventi di controllo (dal settembre 2019) a seguito di ricorso amministrativo; nel periodo precedente all'interruzione, i capi in controllo, abbattuti in braccata, sono stati 18.445, pari al 36,7%, del totale, con una media di 3689 capi/anno; con il blocco della braccata la riduzione dei capi abbattuti in controllo rispetto al 2018 è stata di - 44,69% nel 2019 e di - 32,45% nel 2020;

i) pur con un minore rapporto tra capi abbattuti e numero dei partecipanti, rispetto agli altri metodi, la braccata ha rappresentato il metodo con la maggiore efficacia (4,8 capi/intervento, in media);

l) la braccata non è prevista come metodo unico e privilegiato per gli interventi di controllo ma, come nei precedenti piani, è sempre subordinata alla valutazione della inefficacia di altri metodi di intervento applicati in precedenza;

m) il fatto che la braccata, di per se, crei le condizioni per un aumento degli incidenti stradali e per l'inurbamento degli animali è una affermazione ipotetica. Innanzitutto perché con la braccata in controllo si diminuisce notevolmente la consistenza della specie (vedasi punto h); inoltre il disturbo prodotto dalla braccata, condotta solo nei tre mesi invernali (sia in caccia che in controllo) non spiega la presenza continuativa dei cinghiali nelle aree urbane tutto l'anno (con popolazioni ben strutturate, come dimostrano i risultati degli interventi di cattura/abbattimento eseguiti negli anni trascorsi), nonostante le aree urbanizzate siano circondate di norma da aree a divieto di caccia, a loro volta inserite in aree non vocate alla specie cinghiale, nelle quali la braccata non è mai esercitata; oltre ciò, è inequivocabile dai dati relativi agli avvistamenti e dalle richieste dei sindaci e cittadini, la presenza dei cinghiali nelle aree urbanizzate è continuata ed aumentata anche negli ultimi due anni nei quali tale tecnica di controllo non è stata utilizzata (come evidenziato nella Relazione tecnica inviata ad ISPRA, dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2021 nelle sole aree urbane del capoluogo regionale sono stati catturati 973 cinghiali, con una struttura per classi di sesso/età del tutto analoga alle situazioni naturali). Evidentemente i motivi dell'inurbamento possono essere altri (cambiamenti climatici, acqua, cibo, predazione, ecc.) e seguono meccanismi perlomeno più complessi; la risposta all'aumento della predazione esercitata dal lupo attraverso l'inurbamento degli ungulati è citata in letteratura (per tutti: Geist 2007 e 2009).

n) ISPRA non mettendo in connessione abbattimenti, danni e presenze dei cinghiali riportati nella Relazione tecnica, giunge alla conclusione che il piano di controllo sul cinghiale oggetto della richiesta di parere, sia riferito alla sola presunta volontà di ampliare i tempi di caccia. Sfugge



evidentemente ai redattori del parere, che proprio i cacciatori di cinghiale siano i più restii a voler applicare le attività di riduzione dei cinghiali e gli interventi di controllo extra-caccia, dai quali per essi deriva, oltre alla riduzione delle prede cacciabili, anche quella delle carni dei capi abbattuti, che ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94, prendono altre destinazioni (centri di lavorazione carni, beneficenza, ecc.). Esiste ampia documentazione giornalistica e note inviate dalle associazioni dei cacciatori di cinghiale che indica chiaramente la posizione contraria dei cacciatori di cinghiale in braccata alle azioni condotte dalla Regione attraverso i piani di caccia e controllo;

Ritenuto pertanto di autorizzare gli interventi in braccata come metodo utilizzabile per la realizzazione degli scopi previsti per il controllo del cinghiale, applicata con le necessarie precauzioni e prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza delle altre specie selvatiche, dei cittadini e dei partecipanti, secondo le indicazioni redatte dal Settore competente della Giunta regionale e di cui all'Allegato A) al presente atto;

Ritenuto opportuno dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, affinché con propri atti individui le modalità per la continuazione delle azioni di prevenzione e prelievo;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare l'impiego della tecnica della braccata, così come definita nell'Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per gli interventi di controllo sulla specie cinghiale di cui alla Delibera della Giunta regionale n. n. 1425 del 27.12.2021, effettuati ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94;

- di rimandare alla suddetta Delibera per quanto riguarda i principi di applicazione degli interventi di controllo sulla specie cinghiale, le finalità, gli ambiti d'applicazione, i metodi preventivi ecologici e le disposizioni per i partecipanti agli interventi di controllo, così come descritti nell'allegato della medesima;

- di dare mandato al Dirigente della competente struttura della Giunta regionale, affinché con propri atti individui le modalità per la continuazione delle azioni di prevenzione e prelievo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE  
SIMONE TARDUCCI

IL DIRETTORE  
ROBERTO SCALACCI